



Municipalità 3
Stella – S. Carlo all'Arena

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

La Legge n. 162 del 10/11/2014 consente ai coniugi, se sussistono determinate condizioni, di ottenere **consensualmente** la separazione personale, il divorzio oppure la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **senza la necessità di rivolgersi al Tribunale.**

COME FARE

La Legge prevede la possibilità di ricorrere, alternativamente, a due procedure.

A) Con la **prima procedura**, definita dall'art. 6 della Legge 162/2014, i coniugi (se non vi sono figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti) devono sottoscrivere un Accordo di “**convenzione di negoziazione assistita**” predisposto **obbligatoriamente** dai rispettivi avvocati (o da uno di essi), i quali lo trasmetteranno alla Procura della Repubblica competente. Se non vi sono irregolarità, la Procura rilascia il nulla-osta all'Accordo e ne dà comunicazione agli avvocati.

Se vi sono figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti, gli avvocati entro dieci giorni devono trasmettere l'Accordo alla Procura della Repubblica competente. Se l'Accordo risponde all'interesse dei figli, esso viene autorizzato.

Successivamente, l'avvocato di uno dei coniugi deve trasmettere entro dieci giorni al **Comune dove è iscritto o trascritto il matrimonio** la copia autenticata dell'Accordo, che verrà trascritto sul Registro dello Stato Civile ed annotato sull'atto di matrimonio e sull'atto di nascita dei coniugi, e poi trasmesso all'Ufficiale di Anagrafe.

B) Con la **seconda procedura**, definita dall'art. 12 della Legge 162/2014, i coniugi possono rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio e concludono – con l'assistenza **facoltativa** di un avvocato – un Accordo di separazione personale oppure di divorzio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite.

Questa procedura, però, **non è consentita** se vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, oppure se i coniugi vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

I coniugi devono presentarsi **direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile** per rendere la dichiarazione di volersi separare oppure divorziare e fornire le notizie necessarie per l'avvio della procedura, compilando l'apposito modulo.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dai coniugi, può anche essere inviato con posta elettronica certificata, allegando la copia di un valido documento di riconoscimento di ciascuna delle parti, al seguente indirizzo: municipalita3@comune.napoli.it.

L'ufficiale dello Stato Civile verifica le dichiarazioni e, se sussistono le condizioni stabilite dalle legge, fissa un appuntamento in accordo con i coniugi.

A questo appuntamento, ciascuno dei coniugi personalmente (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) dichiara all'Ufficiale di Stato Civile di volersi separare oppure divorziare.

Questi inviterà i coniugi a presentarsi ad un nuovo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di trenta giorni, per confermare l'accordo.

A questo secondo appuntamento, l'Ufficiale dello Stato Civile riceverà la **dichiarazione dei coniugi di confermare l'accordo**, e gli effetti decorreranno dalla data del primo appuntamento.

All'atto dell'accordo è previsto il pagamento di un **diritto fisso di € 16,00**.

I coniugi, in questa sede, potranno anche chiedere la modifica delle condizioni contenute in un accordo già concluso precedentemente. La modifica delle condizioni non può riguardare questioni concernenti patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL'ESTERO

Chi è interessato a rendere valida in Italia la sentenza di divorzio ottenuta all'estero, deve presentare, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (oppure dove è stato trascritto, se il matrimonio è avvenuto all'estero), la copia autentica del provvedimento, tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge 31/5/1995 n. 218.

La sentenza sarà trascritta nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio e comunicata all'Ufficio Anagrafe del Comune.

DOVE RIVOLGERSI

L'Ufficio di Stato Civile - Matrimoni della Municipalità 3 (Stella-S.Carlo all'Arena) è ubicato nella sede di Via Lieti a Capodimonte n. 97, ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Per ogni informazione riguardante le procedure sopra indicate, è possibile telefonare al numero 0817952407, inviare un fax al numero 0817952409, oppure un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: municipalita3@comune.napoli.it.